

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Livorno, 14 aprile 2022

OSSERVAZIONI PER RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA 21/4/2022 AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1, DELLA L. 241/1990 ED AI SENSI DELLA L.R. 40/2009 RELATIVA ALLA VIA POSTUMA. L.R. 10/2010, ART. 43, COMMA 6; D.G.R. 22/07/2019, N. 931 RELATIVAMENTE ALL'ESISTENTE IMPIANTO DESTINATO AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN LIVORNO, VIA DEI FABBRI N. 5/7. PROPONENTE: IREOS S.P.A.

Sommario

OSSERVAZIONE N° 1:

Relativamente alle risposte ai contenuti del Verbale ARPAT del novembre 2021:

Piano gestione odori 2

OSSERVAZIONE N° 2:

Relativamente alla richiesta che il Gestore elabori una specifica procedura operativa che tenga conto di quanto affermato dall'ente di controllo nel parere emesso sull'argomento 3

OSSERVAZIONE N° 3:

Relativamente al documento allegato 4: parere sull'impatto sanitario IREOS di Livorno 5

OSSERVAZIONE N° 4:

Continua a mancare il Parere Sanitario del Sindaco

ex articolo 29-quater dlgs 152/2006 supportato da formale parere istruttorio di ASL 7

OSSERVAZIONE N° 5:

Relativamente alla possibile gestione dei rifiuti urbani 9

OSSERVAZIONE N° 6:

Relativamente alla proposta di sanatoria edilizia presentata da Ireos 11

OSSERVAZIONE N°7:

Criteri di localizzazione 13

OSSERVAZIONE N° 1:
Relativamente alle risposte ai contenuti del Verbale ARPAT
del novembre 2021: Piano gestione odori

Al di là delle dotte citazioni di vari documenti ufficiali (SNPA - ISPRA) le integrazioni di IREOS in risposta alle richieste di Arpat non affrontano il tema da noi sollevato nelle precedenti osservazioni e che riportiamo di seguito: *“il piano non rispetta la richiesta del limite di 500 ou/m³ chiesto da Arpat. Nell'allegato 4 si fa riferimento al valore di 1000. Il limite della BAT UE va da un minimo di 200 a 1000, quindi si applica il limite massimo previsto dalle BAT. Un limite intorno alle 300 U.O/m³ sia già molto significativo sotto il profilo dell'impatto sanitario. Occorre inoltre sottolineare che secondo la norma della Regione Lombardia (D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943) dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore (non le medie dei valori di emissione massimi di 200/300 unità odometriche in uscita dal biofiltro) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione Lombardia, che a 5 unità odometriche il 90-95% della popolazione percepisce l'odore. Riguardo al sistema di segnalazioni individuato dal documento dell'allegato 2 appare questo al di sotto di quanto articolato nella sopra menzionata norma lombarda.”*

Nulla in questo senso si rileva neppure nel documento “allegato 1 Piano di gestione odori BAT 12”.

OSSERVAZIONE N° 2:
**Relativamente alla richiesta che il Gestore elabori una specifica
procedura operativa che tenga conto di quanto affermato
dall'ente di controllo nel parere emesso sull'argomento**

Qui siamo rimasti alla non esaustiva risposta alle nostre osservazioni del 18 novembre 2021 che riportiamo di seguito.

Relativamente al documento di IREOS intitolato *“GESTIONE DEI RIFIUTI Rif. Allegato 3 al 2° documento integrativo al procedimento di VIA postuma”* con riferimento alla sezione 1 su Sistema di controllo adottato per sussistenza assoggettabilità alla Seveso III, si rileva che quanto prodotto si limita a svolgere quanto previsto dall'ultima versione della normativa Seveso III (Decreto Legislativo 105/2015), secondo la quale anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) devono essere analizzati ai fini del raggiungimento delle soglie delle sostanze pericolose il cui raggiungimento comporta l'assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa. In realtà nelle nostre osservazioni presentate sin dall'inizio del procedimento di VIA ex post aveva sollevato la questione di una non adeguata valutazione dell'impianto nel contesto della presenza di impianti Seveso III presenti nel territorio interessato.

L'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 alla lettera e) punto 5 prevede che nel SIA debbano essere esaminati gli impatti del progetto anche in relazione *“e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati”*.

Non solo ma il punto 9 allegato VII già citato in precedenza afferma che nel SIA occorre:

“9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.”

A pagina 13 del SIA presentato da IREOS SpA si legge: *In prossimità dell'area sono presenti infatti i seguenti insediamenti (Figura 3): 1. Nord la raffineria petroli ENI a 800 m; 4. Sud-Ovest la centrale ENEL, 2,7 km;*

Si tratta entrambi di impianti Seveso III. Il SIA cita questi impianti ma di fatto non affronta il problema rimuovendo quanto sopra riportato dall'allegato VII.

Ma viene rimosso anche, sotto il profilo del quadro programmatico del SIA quanto affermato dal Piano Strutturale del Comune di Livorno che colloca tra insieme e invarianti strutturali nella UTOE 10 di *“Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR): ENI, Cheddite, la cui disciplina sarà definita dal Piano Operativo in conformità alle specifiche disposizioni di settore in materia di attività a rischio di incidente rilevante (RIR).*

Quindi se è vero che la VIA ex post deve valutare l'impianto in questione come fosse costruito ora non si può rimuovere (per valutarne appunto la compatibilità con il sito secondo le indicazioni

riportate dall'allegato VII) non solo la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ma anche che sotto il profilo del controllo urbanistico (articolo 22 DLgs 152/2006) la disciplina del contesto di area vasta, quindi compreso il sito dell'impianto in oggetto, dovrà essere rivista con il P.O.

Si ricorda che secondo il DLgs 105/2015 (allegato 2) nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati anche siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino.

A conferma che non sia sufficiente per valutare il rischio di incidente rispetto all'area urbanizzata o da urbanizzare limitrofa ad uno stabilimento classificato Seveso si veda Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l'area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale: *"rispetto al parere della CTR Vigili del Fuoco, e che in particolare si concentrano sulla non applicabilità del decreto legislativo 334/94 4 e della direttiva 96/82/CE al di fuori delle "curve di danno" descritte dai rapporti di sicurezza redatti dai gestori dei stabilimenti ed approvati dall'autorità di controllo, si osserva che la ratio del parere (in regime di salvaguardia nelle more dell'aggiornamento della strumentazione urbanistica generale) è quella di prevenire l'"aggravamento" del rischio conseguente al nuovo insediamento, in termini di tempi e modalità di sgombero, accesso dei mezzi di soccorso, effetto domino etc., e non quello di limitarsi a verificare l'estensione spaziale degli effetti pregiudizievoli dichiarata nei rapporti di sicurezza per le varie ipotesi di incidente rilevante.*

Per il resto deve chiarirsi che:

- a) *la circostanza che si tratta di un intervento edilizio di riqualificazione non toglie che esso si traduca nella sostanza in un nuovo insediamento edilizio con caratteristiche non solo funzionali ma anche dimensionali ed architettoniche nuove, rilevanti ai fini dell'aggravamento del rischio;*
- b) *la constatazione che il CTR Vigili del Fuoco abbia in altre occasioni escluso il rischio per essere l'area collocata al di fuori delle "curve di danno" non è sufficiente per giungere alla conclusione che, nelle generali valutazioni dell'organo tecnico, questa circostanza sia stata sempre considerata dirimente, essendo rilevante e significativo invece appurare "quanto" le altre aree considerate fossero fuori dalle curve di danno o quale fosse il loro peso insediativo (questioni non emergenti chiaramente dalle argomentazioni censorie);*
- c) *le obiezioni circa la reale sussistenza dei rischi segnalati dall'organo tecnico attingono in gran parte agli scenari incidentali descritti dal rapporto di sicurezza, che come già chiarito non costituisce parametro sufficiente quando è in considerazione lo sviluppo urbanistico ed insediativo, o formulano ipotesi tecniche che, lungi dall'evidenziare ictus logici delle conclusioni, impongono sul merito tecnico delle valutazioni."*

OSSERVAZIONE N° 3:
Relativamente al documento allegato 4:
“Parere sull’impatto sanitario IREOS di Livorno”

Il documento pur avendo una metodologia che si avvicina agli indirizzi ufficiali in materia conferma le lacune da noi individuate in sede di osservazioni (vedi osservazioni 9 settembre 2021 - osservazione n°6), in particolare in quella sede si osservava che gli inquinanti di riferimento presi in considerazione dal documento allegato 10 di IREOS sono limitativi rispetto alla qualità delle emissioni dell’impianto, sia solo di esempio il mancato riferimento alle emissioni odorigene di per fattore non solo di fastidio ma di impatto sanitario specifico a prescindere dalla speciazione degli inquinanti primari che le producono. Sia sufficiente quanto affermato dal manuale APAT che già nel 2003 affermava a pagina 38: “... la presenza di cattivi odori altera l’equilibrio psicofisico della persona, producendo uno stato di malessere tale da condizionarne il comportamento. Il primo effetto nocivo riscontrabile è pertanto collegato alla sensazione odorosa sgradevole che può altresì provocare delle attività riflesse a livello gastrico, salivare, cutaneo”. Senza considerare che con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268: “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”.

Non viene preso in considerazione quanto affermato dalle linee guida Ispra SNPA “PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO (VIAS) NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (VAS, VIA, AIA)”. Secondo le linee guida per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell’area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti ⁽¹⁾. Inoltre non sono stati, come invece chiedono le linee guida, coinvolti i diversi portatori d’interesse o quanto meno non risulta dal Parere presentato da IREOS. Infine come risulta dallo studio Sentieri (citato anche dalle linee guida VIAS dell’Ispra - SNPA) sussiste un eccesso di malformazioni congenite che è stato osservato nel 50% dei 15 Siti studiati tra il 2002-2015: in Toscana le criticità riguardano le città di Livorno e Piombino che sono per lo più caratterizzate dalla presenza di attività industriali complesse. Questi dati sono totalmente rimossi a conferma della più generale rimozione dell’impatto cumulativo con le attività inquinanti esistenti nell’area.

Peraltro quanto sopra è sostanzialmente affermato dalle conclusioni del documento Ireos qui analizzato dove a pagina 42 si legge: “Secondo il principio di precauzione ciò non esclude comunque la necessità di un monitoraggio nel tempo dei dati di emissione di diversi inquinanti, soprattutto dei

¹ A titolo esemplificativo le Linee Guida riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di software: <http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html>
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=Non
e <http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx>
<http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/> <http://www.epa.gov/athens/research/frames.html>
<http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models>
<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm>
http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systmreg/home/overview/home.do

SOV, delle polveri, ammoniaca e acido solfidrico ma anche di maleodoranze, una volta che l'impianto sarà entrato in funzione."

Non solo ma in relazione all'idrogeno solforato lo studio presentato da IREOS in data 22 febbraio 2022 pur presentando una scheda di valori di emissione sui recettori sotto la soglia di 1 microgrammo/m³ non chiarisce quanto da noi sollevato nelle osservazioni del 3 settembre 2021 (riportata nel riquadro qui di seguito).

OSSERVAZIONE 5: IDROGENO SOLFORATO E IMPATTO SUI RECETTORI

RICHIESTA INTEGRAZIONI REGIONE

"in relazione allo studio 2020 presentato: si chiede di indicare per ognuno dei recettori discreti individuati la distanza dall'impianto; per l'idrogeno solforato si chiede di valutare anche la soglia olfattiva prevista dal WHO;".

INTEGRAZIONI DI IREOS

Nell'allegato 4 quadro emissivo si prevede un valore di 1 mg/Nm³.

OSSERVAZIONE N° 5

Siamo lontani dai limiti OMS

Concentrazione	Riferimento individuato
150 µg/m ³ media 24 ore	WHO Guidelines ed. 2000
100 µg/m ³ > 1-14 giorni (valore medio sul periodo)	WHO-IPCS
20 µg/m ³ fino a 90 giorni (valore medio sul periodo)	WHO-IPCS

Si ricorda come la soglia olfattiva di questo inquinante è molto bassa: da 0.7µg/mc a 14 µg/mc. Alcuni soggetti sono in grado di percepire l'odore già a 0.2 µg/mc (soglia olfattiva OMS da "Air quality guidelines WHO", anno 1999), in corrispondenza di 7 µg/mc la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l'odore caratteristico.

Il tutto considerato che quelli che conterranno saranno i limiti emissivi di funzionamento dell'impianto una volta tornato operativo a prescindere da eventuali monitoraggi prodotti dal proponente

OSSERVAZIONE N° 4:
Continua a mancare il Parere Sanitario del Sindaco ex articolo 29-quater
Dlgs 152/2006 supportato da formale parere istruttorio di ASL

Sul punto siamo rimasti a quanto da noi affermato nelle Osservazioni del 20/12/2021: *“PARERE ASL (UNITÀ FUNZIONALE IGIENE PUBBLICA ZONA LIVORNESE) 26 OTTOBRE 2021 Parere su documento IREOS “Proposta di Piano Monitoraggio Odori” dell’Ottobre 2021 si chiede che la ditta rispetti quanto scritto nel Piano e che il monitoraggio sia semestrale invece che annuale. Impostazione che ripete, sotto il profilo metodologico, quanto affermato nel Parere ASL 29 LUGLIO 2021 dove si raccomandava un monitoraggio degli inquinanti emessi durante il ciclo produttivo, il tutto sulla base dello studio IREOS del Prof. Cristaudo”*.

Ribadiamo anche in queste nuove osservazioni le carenze del PARERE ASL DEL 4 NOVEMBRE 2021 INVIATO AL COMUNE DI LIVORNO (Parere in risposta alla richiesta del Comune di Livorno del 28 aprile 2021 che chiedeva: *“Si ritiene in particolare opportuno acquisire le evidenze epidemiologiche dell’area in esame, in relazione alle patologie potenzialmente collegate ai vari agenti inquinanti prodotti dalle attività presenti. In un principio di massima cautela, quindi, risulta in generale necessario che lo S.I.A. sia integrato con una più puntuale documentazione che permetta la Valutazione degli Impatti sulla Salute Umana, anche per permettere al Sindaco, in qualità di massima Autorità Sanitaria, di esprimere il parere di competenza.”*)

Detto Parere del 4 novembre afferma che l’impianto non ha aree residenziali vicine nonostante sussistano abitazioni a meno di 500 metri. La affermazione risulta molto superficiale e anche qui richiamiamo quanto affermato al punto del nostro documento intitolato “Note al documento IREOS intitolato: «2° DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PROCEDIMENTO DI VIA POSTUMA RIF. CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 03.09.2021».

La significativa presenza residenziale, nell’area di impatto dell’impianto, poteva essere dimostrata con una semplice ricognizione sul posto come svolta dai sottoscritti. Da questa ricognizione risultano residenti entro il raggio di 300 metri dall’insediamento IREOS: Via P. Pisana: 17 famiglie; Via Pian di Rota: 30 famiglie; Via dei Fabbri: 4 famiglie più un appartamento di prossima residenza; Via dei Materassai: 7 famiglie; Via degli Acquaioli: 15 famiglie; Via degli Scalpellini: 4 famiglie; Attività: n. 1 supermercato di generi alimentari, n. 1 panificio che produce pane e dolci per una buona parte della città, n. 4 bar (di cui 2 producono in loco dolci), n. 1 negozio di giocattoli, n. 1 banca, n. 1 scuola di ballo anche per bambini, n. 3 autosaloni, n. 1 edificio comprendente uffici (vi operano oltre 50 dipendenti). Infine si rileva presenza di oltre 70 attività commerciali e artigianali.

Siamo quindi in una zona che ha le caratteristiche tipiche di periferia urbana del Comune di Livorno peraltro a pagina 48 del SIA si legge: Dall’analisi del documento *“STS - Strategie dello Sviluppo Sostenibile - Schede aree di intervento”* (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi. Quindi dallo stesso SIA si ricava che non di case sparse trattasi nel caso specifico ma di periferia urbana del comune di Livorno. Il Parere ASL poi, oltre a rimuovere la presenza significativa residenziale di attività con costante presenza umana, si limita a fornire dati generici standardizzati adombrando le scuse su tempi stretti e carenze economico logistiche per studi più approfonditi.

Premesso che l’impianto è esistente da anni e ha avuto pure un sequestro per violazioni di norme ambientali, premesso inoltre che il procedimento di VIA ex post è in corso ormai da oltre 1 anno, occorre aggiungere che una valutazione dell’impatto sanitario sito specifica di questo impianto è

prevista dalla normativa sulla VIA senza considerare l'obbligatorio Parere Sanitario del Sindaco (con supporto ASL) all'interno del procedimento di rilascio dell'AIA. Ricordiamo che la prima AIA all'impianto è stata rilasciata nel 2014 e già in quella sede il Parere Sanitario andava prodotto obbligatoriamente ai sensi del comma 6 articolo 29 quater del dlgs 152/2006 (peraltro questo obbligo sussiste fin dal comma 11 articolo 5 DLgs 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento").

In sostanza nel Parere ASL mancano i seguenti approfondimenti che, autonomamente in una logica terza come dovrebbe essere in un procedimento di VIA come quello in oggetto valutino quanto affermato anche dall'ultimo documento IREOS qui esaminato relativamente a:

- a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell'impianto;
- b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata;
- c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall'impianto.

Si ribadisce come affermato in precedenti osservazioni depositate all'interno del presente procedimento che se ASL non è in grado di esercitare le sue funzioni, peraltro previste dalla legge, il Sindaco come autorità sanitaria può utilizzare enti e istituti diversi per redigere la valutazione dell'impatto sanitario dell'impianto IREOS, ad oggi mai effettuata.

Infatti secondo il TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015, in relazione al Parere Sanitario per impianto assoggettato ad AIA, *"il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari"*.

Da questo punto di vista si ritiene positivo quanto affermato dal Comune di Livorno a verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 19 novembre scorso: "In merito al parere ASL della UO Epidemiologia visto quanto evidenziato circa l'aumento di malati cronici di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), si fa presente che secondo quanto indicato dalla Giunta Comunale, il Comune di Livorno, visti i limiti dei dati a disposizione di ASL, si riserva di richiedere uno studio epidemiologico più approfondito anche in vista del riesame dell'AIA." Riteniamo quindi indispensabile che prima della conclusione del procedimento di VIA ex post sia acquisito detto studio.

OSSERVAZIONE N° 5: Relativamente alla possibile gestione dei rifiuti urbani

Ireos nelle sue ultime integrazioni risponde al seguente parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche: *“il proponente in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, qualora intenzionato a gestire rifiuti urbani, espliciti in maniera chiara tale volontà e provveda ad individuare codici EER e relative operazioni di recupero che intende andare ad effettuare”*

Ireos nella sua risposta si limita a prendere atto della richiesta.

Non è sufficiente.

Ricordiamo che IREOS a detto parere in sede di sedute precedenti della Conferenza dei Servizi aveva così risposto *“Ireos non esclude che nei prossimi anni, una volta riavviata l’attività e verificate le esigenze del sistema di gestione dei rifiuti urbani, possa essere avviata una collaborazione con il servizio pubblico locale per la gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani compatibili con le attività di gestione rifiuti operate dall’impianto di Livorno, quali in particolare l’inertizzazione (D9), la miscelazione (D13), la triturazione (D14), la selezione e cernita manuale (D14, R12) e il mero stoccaggio/messa in riserva per il conferimento a impianti terzi (D15/R13). A prescindere da tale eventualità, si rappresenta che è volontà dell’attuale gestore quella di confermare gran parte dei codici EER attualmente autorizzati dalla vigente A.I.A.”*

Ribadiamo di seguito quanto affermato nelle osservazioni precedenti (osservazione del 3 settembre 2021).

In questo caso prima di autorizzare o comunque valutare positivamente (in sede dell’attuale procedimento di VIA ex post) occorrerebbe una variante alla vigente pianificazione di ambito e regionale in quanto gli impianti di gestione rifiuti non possono essere localizzati fuori da detta pianificazione. La variante richiede quindi una verifica di assoggettabilità a VAS. Occorre ricordare che la giurisprudenza in materia non permette di autorizzazione impianti di rifiuti in variante automatica alla pianificazione vigente sovraordinata a quella comunale, sia urbanistica che ambientale.

Si veda da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n° 76 del 21 Aprile 2021. La sentenza è interessante al di là del caso specifico perché ribadisce alcuni principi generali della vigente normativa in materia di pianificazione pubblica (regionale e di ambito) nella localizzazione degli impianti, nel loro dimensionamento in rapporto ai principi di autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) e di prossimità cioè di realizzazione degli impianti più vicino possibile alle aree di maggior produzione di rifiuti.

I principi generali affermati dalla Corte sono i seguenti:

1. le Regioni esercitano le proprie competenze concernenti l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti in base a quanto previsto dai Piani regionali ex articoli 199 (Piano Regionale) e 200 (pianificazione di ambito) e nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità;
2. l'autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti urbani non può avvenire al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal DLgs 152/2006 ([QUI](#)) o con una iniziativa legislativa in deroga alla pianificazione vigente;
3. si possono prevedere sospensione di procedimenti di autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti in corso nelle more dell'aggiornamento del Piano o dei criteri regionali di localizzazione. Quindi si possono sospendere le autorizzazioni non rilasciarle quando il piano sta per essere modificato/aggiornato

4. i principi affermati ai punti sopra riportati valgono solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi vedi rifiuti speciali di origine industriale. Si veda anche la sentenza 272/2020 dove si afferma che è nel procedimento di pianificazione pubblica: “che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241[...]: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.”; si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 69 del 2018 [QUI](#) e la citata in precedenza n. 116 del 2020”.

Insomma è chiaro come sia inammissibile che si decida di autorizzare un impianto o un sito per gestire rifiuti urbani non previsti dalla pianificazione pubblica per poi adeguare ex post quest’ultima alla decisione presa preventivamente. Non solo ma sia la giurisprudenza costituzionale sopra esposta ma ancor di più il testo unico ambientale (articolo 199) chiariscono come spetti alla Pianificazione pubblica: *“l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto”*. Questi principi valgono anche per gli impianti esistenti, non casualmente il comma 3 dell’articolo 119 include nei piani regionali rifiuti anche: *“(b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti,…”*. Ad ulteriore conferma si veda Consiglio di Stato sentenza 4519/2021 che ha ribadito il principio di autosufficienza di ambito per i rifiuti urbani in relazione agli impianti di gestione degli stessi.

D’altronde l’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 relativamente al contenuto dello Studio di Impatto Ambientale deve contenere una descrizione del progetto e del funzionamento del suo ciclo produttivo compresi i materiali utilizzati (lettera c) punto 1 di detto allegato).

Non solo, ma la VIA non può rimuovere quanto contenuto nei piani che riguardano i progetti rientranti in detta procedura. Si veda il comma 5 articolo 10 del DLgs 152/2006 secondo il quale: *“5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS”*.

OSSERVAZIONE N° 6:

Relativamente alla proposta di sanatoria edilizia presentata da Ireos

La pratica di sanatoria presentata da Ireos riguarda modifiche secondarie delle strutture edilizie degli edifici esistenti all'interno dell'area dell'impianto. Viene ancora rimossa la questione della conformità urbanistica dell'impianto secondo gli indirizzi della pianificazione urbanistica comunale.

Ireos alle nostre precedenti osservazioni aveva risposto in relativa alla questione conformità urbanistica quanto segue:

“Si evidenzia infine che il dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell'autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l'effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico. La disposizione di cui all'art. 208 comma 6 del d.lgs. 152/2006 va quindi intesa nel senso che la localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello “strumento urbanistico”, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore”.

In realtà come già affermato nelle nostre precedenti osservazioni abbiamo rilevato come a pagina 48 del SIA si legge:

Dall'analisi del documento “STS - Strategie dello Sviluppo Sostenibile - Schede aree di intervento” (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi. Obiettivi: Trasferimento delle attività insediate in altra area da individuarsi in sede di Piano operativo nell'ambito dell'UTOE 10. Favorire l'insediamento di attività produttive-artigianali o comunque conformi alla destinazione d'uso di zona a condizione che siano compatibili con i limitrofi insediamenti abitativi.

...

Incrementi ammissibili

All'interno dell'UTOE gli incrementi ammessi sono riconducibili a:

- *interventi sul patrimonio edilizio esistente, che verranno disciplinati puntualmente dal Piano Operativo, sulla base del valore storico, documentale ed architettonico, di relazioni con il contesto urbano del singolo organismo edilizio;*
- *interventi relativi ad attività ed impianti industriali e per attività artigianali e di deposito esistenti la cui disciplina sarà definita dal Piano Operativo in conformità alle specifiche disposizioni di settore in materia di attività a rischio di incidente rilevante (RIR), agli esiti dei piani di bonifica ed alle norme di settore in materia di attività produttive e artigianali; ...”.*

Rispetto a questo quadro il SIA presentato da IREOS svolge una analisi meramente descrittiva delle norme di pianificazione rinviando il tutto alla futura approvazione del P.O.

Non esiste una valutazione nel SIA dell'impatto che la presenza dell'impianto (che si ripete nella VIA ex post deve essere valutato come fosse realizzato ora) può avere e potrà avere rispetto alla conformità urbanistica vigente e futura. “

Eppure secondo Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097) nella VIA “La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali [...] costituisce, contrariamente a quanto prevede

l'appellante, elemento indispensabile della valutazione [...] relativa alla verifica di impatto ambientale, che [...] elenca tra i documenti da produrre a cura dell'interessato 'una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica': un tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad attestare".

NON SOLO, ma in coerenza con quanto sopra la questione della conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione deve essere intesa nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento anche agli eventuali profili di tutela ambientale (si veda anche TAR Basilicata 805/2004).

Ancora si veda Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013: *"la compatibilità urbanistica dell'impianto, benché non espressamente contemplata dall'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell'ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell'area; ..."*.

Ma più recentemente molto significativo, e integrativo, è quanto affermato dal Consiglio di Stato che con sentenza n°4484 del 2018 ([QUI](#)) è intervenuto in relazione alle modalità di svolgimento della procedura di VIA e relativa autorizzazione finale di un deposito GPL di rilevanti dimensioni (mc 10.416).

Il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi generali (in continuità con altre sentenze, si veda sentenza n°2297 del 2018, [QUI](#)).

In particolare della sentenza 4484/2018 rileva, ai fini del nostro ragionamento, il passaggio secondo il quale la VIA di un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non materialmente eseguiti. Aggiunge il Consiglio di Stato: *"È rispetto alla conformazione giuridica dell'area stabilita dal piano regolatore che assume significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluenza il fatto che, materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in tal senso anche in futuro."*

OSSERVAZIONE N°7: Criteri di localizzazione

Anche dopo queste ultime integrazioni di Ireos vengono rimosse le nostre osservazioni sul mancato rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti rifiuti come quello in oggetto, quindi continuando a non rispondere alla richiesta della Regione.

Si riporta quanto affermato a suo tempo nelle nostre precedenti osservazioni:

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“Si chiede al proponente di presentare una verifica dell’area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione previsti nel paragrafo 3.5 dell’allegato 4 al PRB.”

RISPOSTA IREOS

Ireos riproduce nella documentazione di risposta (vedi relazione tecnica generale del 7 luglio 2021) i criteri escludenti penalizzanti e preferenziali dell’allegato di Piano 4.

OSSERVAZIONE

Si osserva che tra i criteri escludenti sussiste quello: *“Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;”*.

Secondo la risposta di Ireos alla richiesta di integrazioni della Regione relativamente a suddetto criterio *“L’impianto non ricade in aree residenziali. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri”*.

Le cose non stanno proprio come afferma Ireos. A pagina 13 del SIA presentato da IREOS SpA si legge che: In prossimità dell’area sono presenti infatti i seguenti insediamenti (Figura 3): 2. Ovest i primi nuclei insediativi di Livorno, primi recettori a circa 100 metri;

Non solo ma a Pagina 48 del SIA si legge: Dall’analisi del documento “STS - Strategie dello Sviluppo Sostenibile - Schede aree di intervento” (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi.

Addirittura dallo stesso SIA si ricava che non di case sparse trattasi nel caso specifico ma di periferia urbana del centro di Livorno.

Inoltre molto recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020 ha considerato legittimo il diniego di autorizzazione di un impianto rifiuti speciali che era localizzato in zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza. Questo nonostante che ci fosse stato un parere positivo dell’Arpa regionale (siamo in Abruzzo) e questo perché, secondo questa sentenza: *“Quanto all’assenza di alcun rischio scaturente dall’avvio dell’attività produttiva – dedotta sulla scorta di generiche affermazioni che l’impianto da realizzare non avrebbe prodotto in concreto emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbero potuto subire dei danni – mette conto ribadire che il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha improntato il giudizio sul rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi «in astratto» escludere che dal «trattamento di rifiuti non*

pericolosi» e dallo «stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi» possano derivare molestie alla popolazione della zona.»

Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all'impatto potenziale verso residenze civili ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico occorre ragionare anche in termini non solo di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l'impatto ambientale dell'impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l'attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di "proiezione futura" utilizzato dalla sentenza.

Non risulta che questi aspetti siano stati approfonditi, in termini di impatto ambientale e sanitario, dalla risposta di Ireos che si limita a prendere atto del dato numerico delle residenze per escludere il criterio penalizzante ma ammettendo la presenza di ricettori al di là del loro numero formale. Questa lacuna rileva ancora di più considerato che l'impianto in questione non ha mai avuto una VIA ordinaria preventiva al momento della sua realizzazione che valutasse la compatibilità dello stesso con il sito esistente, essendo mancata al momento della realizzazione dell'impianto una valutazione di quanto previsto al punto 3 dell'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuto dello Studio di Impatto Ambientale - SIA): *"3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche."*

Ad ulteriore conferma di quanto sopra espresso sempre l'allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana si afferma come criterio penalizzante per la localizzazione di impianti come quello di IREOS SpA anche: *"Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;"*.

Criterio anche questo che va interpretato nel senso sopra esposto.

Ireos nella sua risposta su questo criterio penalizzate, invece, si limita ad affermare che *"L'impianto è ubicato in zona industriale. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri"*.

Si rileva inoltre che tra i criteri di localizzazione ex allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana sono considerati escludenti: *"9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;"*.

Sono considerati penalizzanti per la valutazione la localizzazione in: *"Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;"*.


Sul punto la risposta di Ireos è che entrambi i criteri sono rispettati dall'impianto esistente.

Si osserva che nonostante la relativa vicinanza di SIC la documentazione di IREOS non ha preso in considerazione neppure una verifica preventiva della necessità di uno Studio di Incidenza come previsto dall'articolo 5 del dpr 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).


Sul punto si rinvia alla Osservazione n°6 in sede di consultazione ordinaria precedente alla presentazione delle integrazioni da parte di Ireos. Si aggiunge solo che la risposta alle integrazioni da parte di Ireos ignora le nuove linee guida nazionali ⁽²⁾ approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019, danno attuazione ai paragrafi 3 e 4 ⁽³⁾ dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE. Secondo le nuove linee guida nazionali (punto 2.1.): *“Lo screening di incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. Lo screening, quindi, è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A - ⁴) sui siti Natura 2000”.*

Per il Comitato Livorno Nord

Il Presidente (Lorenzo Calamita)



Un Consigliere (Umberto Artz)



² https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0796800100010110001&dgu=2019-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-28&art.codiceRedazionale=19A07968&art.num=1&art.tiposerie=SG

³ *“3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”*

⁴ Piani, programmi, progetti, interventi ed attività.